Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Berna, 10 aprile 2024

Modifica dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso

Commento

BK-D-BF8A3401/507

Contesto

La presente modifica dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02) attua la mozione della CSEC-S 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati», trasmessa dal Parlamento.

Situazione iniziale

Il 16 giugno 2021 il Parlamento ha trasmesso la mozione della CSEC-S 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati». Essa viene attuata mediante la presente modifica di ordinanza.

Contenuto del progetto

Il progetto prevede l'obbligo di caratterizzazione per il foie gras e altri prodotti di origine animale ottenuti con interventi dolorosi senza ricorso all'anestesia. I principi guida dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (WOAH) fungono da punto di riferimento per l'obbligo di caratterizzazione. Inoltre, è previsto un obbligo di caratterizzazione per i prodotti vegetali provenienti da un Paese in cui non è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari elencanti nell'allegato III della Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (di seguito Convenzione di Rotterdam; RS 0.916.21). Questa convenzione funge da punto di riferimento internazionale per i prodotti chimici e i prodotti fitosanitari pericolosi. La Convenzione di Rotterdam viene attuata tramite l'ordinanza relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale (Ordinanza PIC; RS 814.82).

Il progetto comporta un certo onere aggiuntivo per la Confederazione e i Cantoni. Inoltre sono attese ripercussioni moderate per l'economia.

Commento

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Nel giugno 2021 il Parlamento ha approvato la mozione della CSEC-S 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati», la quale chiede di migliorare la trasparenza nei confronti dei consumatori per quanto concerne i prodotti vegetali e animali introducendo un obbligo di caratterizzazione per i prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera. I nuovi obblighi in questo senso dovranno essere chiaramente definibili, conformi al diritto internazionale e concretamente applicabili. Con decisione del 5 aprile 2023, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI), ai fini dell'attuazione della mozione, di elaborare proposte di regolamentazione per gli obblighi di caratterizzazione per il foie gras, le cosce di rana ottenute senza stordimento, altri prodotti di origine animale ottenuti con interventi dolorosi senza ricorso all'anestesia nonché per l'uso, nelle derrate alimentari di origine vegetale, di determinati prodotti fitosanitari vietati in Svizzera. Con la presente revisione viene attuato il mandato del Consiglio federale e aumentata di conseguenza la trasparenza sui metodi di produzione per gli acquirenti di prodotti soggetti all'obbligo di caratterizzazione.

1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta

La Svizzera potrebbe affrontare le modifiche dei metodi di produzione dei prodotti animali e vegetali insieme ad altri Stati, oppure potrebbe adoperarsi in seno ad organismi internazionali come la WOAH per sviluppare standard accettati da tutti i membri[1]. Ha altresì l'opportunità di sollevare la questione dei metodi di produzione nei negoziati sugli accordi bilaterali di libero scambio. Potrebbe inoltre promuovere standard di produzione volontari o caratterizzazioni positive volontarie o informare i consumatori su certe forme di produzione come parte di una campagna di informazione. Infine, si potrebbe introdurre una tassa di incentivazione per determinati metodi di produzione o vietare l'importazione di determinati prodotti.

La suddetta mozione non mira principalmente a modificare i metodi di produzione di prodotti animali e vegetali all'estero, ma a migliorare l'informazione all'attenzione dei consumatori sui metodi di produzione vietati in Svizzera. In alternativa all'obbligo di caratterizzazione, si potrebbe prendere in considerazione una caratterizzazione positiva volontaria di prodotti animali e vegetali. Tuttavia, in caso di caratterizzazione volontaria, ci sarebbe da chiedersi quante aziende caratterizzerebbero positivamente i metodi di produzione dei prodotti che offrono, per cui non si otterrebbe un miglioramento della trasparenza dei clienti. Una campagna di informazione su specifiche forme di produzione aumenterebbe in generale la trasparenza nei confronti dei clienti, ma non si potrebbe garantire che raggiunga effettivamente gli acquirenti di determinati prodotti. Neanche una tassa di incentivazione o un divieto di importazione per determinati prodotti porterebbe a una migliore informazione dei consumatori e va respinta anche per motivi di proporzionalità. Di conseguenza, resta solo l'obbligo di caratterizzazione. Tuttavia, poiché un obbligo di caratterizzazione per tutti i metodi di produzione vietati in Svizzera non sarebbe proporzionato, il Consiglio federale ha deciso di optare per un obbligo di caratterizzazione per i prodotti per i quali esistono determinati disciplinamenti internazionali (v. commento al n. 4.1).

1.3 Interventi parlamentari

L'avamprogetto attua la mozione 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati». Viene liquidata anche la mozione Haab 20.3021 «Vietare l'importazione del foie gras ottenuto infliggendo sofferenze agli animali», trasmessa dal Parlamento il 16 settembre 2023 e la cui richiesta originaria è stata trasformata dal Consiglio degli Stati in un obbligo di dichiarazione e infine adottata anche dal Consiglio nazionale.

2 Procedura di consultazione

La proposta di modifica è oggetto di una consultazione ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge sulla consultazione (RS 172.061).

3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Né nel diritto UE né nei Paesi extra-UE vi sono simili obblighi di caratterizzazione.

4 Punti essenziali del progetto

4.1 La nuova normativa proposta

In futuro, determinate derrate alimentari di origine animale prodotte con metodi che provocano sofferenze agli animali dovranno essere caratterizzate. Tra queste rientrano il magret, il foie gras, il confit, le cosce di rana ottenute senza stordimento nonché le uova e la carne di animali sottoposti a interventi dolorosi senza anestesia. Tali interventi sugli animali violano i principi guida della WOAH – un'organizzazione intergovernativa che lavora per migliorare

la salute degli animali in tutto il mondo – che sono in linea con le aspettative della società in materia di benessere animale e sono ampiamente accettati.

Inoltre, si introduce l'obbligo di caratterizzazione per le derrate alimentari di origine vegetale provenienti da un Paese in cui possono essere utilizzati prodotti fitosanitari classificati come pericolosi a livello internazionale. Il disciplinamento internazionale menzionato per giustificare l'obbligo di caratterizzazione è l'allegato III della Convenzione di Rotterdam e l'appendice 2 dell'ordinanza PIC, identica a questo allegato, che elenca i prodotti chimici e i prodotti fitosanitari e antiparassitari pericolosi che sono commercializzati a livello internazionale ma non possono essere utilizzati in Svizzera. Ne sono interessate solo le derrate alimentari di origine vegetale non trasformate. Il fatto che una derrata alimentare non sia trasformata è determinato dall'articolo 2 capoverso 1 numero 14 ODerr.

I nuovi obblighi di caratterizzazione forniranno ai consumatori migliori informazioni sui metodi di produzione utilizzati per le derrate alimentari in questione. Essi non sono volti a migliorare la protezione della salute della popolazione svizzera, la quale per le derrate alimentari di origine vegetale viene già garantita dal fatto che i livelli massimi per i residui di pesticidi pericolosi nelle derrate alimentari sono fissati al livello più basso analiticamente rilevabile[2].

Le derrate alimentari provenienti da un Paese la cui legislazione vieta i metodi di produzione soggetti a caratterizzazione e che sono state effettivamente fabbricate in conformità al diritto di tale Paese devono essere esenti dall'obbligo di caratterizzazione. Per facilitare l'attuazione, il DFI pubblica e gestisce elenchi di Paesi la cui legislazione prevede i rispettivi divieti.

4.2 Questioni relative all'attuazione

Il DFI sarà responsabile della stesura e dell'aggiornamento degli elenchi dei Paesi (cfr. art. 36 cpv. 5). Le autorità cantonali di esecuzione sono responsabili del controllo degli obblighi di caratterizzazione (art. 38 cpv. 1 e art. 47 della legge sulle derrate alimentari [LDerr, RS 817.0]).

5 Commento ai singoli articoli

Art. 36 cpv. 1 lett. j e k e 5

Capoverso 1

L'elenco delle informazioni da apporre sulle derrate alimentari preimballate viene integrato con i nuovi obblighi di caratterizzazione. I prodotti di origine animale interessati sono limitati alle derrate alimentari la cui fabbricazione viola gravemente i principi guida della WOAH relativi al benessere degli animali (v. commento al n. 4.1), in particolare il principio della «freedom from pain, injury and disease».

Per le derrate alimentari di origine vegetale vige ora l'obbligo di caratterizzazione anche nel caso in cui esiste la possibilità che nel Paese di origine possa essere stata utilizzata una sostanza soggetta alla cosiddetta procedura PIC o un formulato pesticida molto pericoloso secondo l'appendice 2 dell'ordinanza PIC.

Secondo l'articolo 26 della legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0), chiunque immette sul mercato derrate alimentari od oggetti d'uso deve provvedere affinché siano rispettate le condizioni legali (obbligo del controllo autonomo). Questo deve essere documentato di conseguenza. L'obbligo del controllo autonomo si applica anche alla corretta caratterizzazione dei prodotti. Tale obbligo consente all'autorità cantonale di esecuzione di valutare se, in assenza di caratterizzazione, è giustificato che una derrata alimentare non sia stata caratterizzata o se sono necessari ulteriori chiarimenti. Un controllo autonomo lacunoso comporta una contestazione dello stesso. Tuttavia, una caratterizzazione errata può essere contestata solo se le autorità di esecuzione possono dimostrare che il prodotto in questione è stato effettivamente fabbricato con un metodo soggetto all'obbligo di caratterizzazione. L'onere della prova spetta alle autorità (il cosiddetto principio di indagine).

Per il magret, il foie gras e il confit di oche e anatre non vi sono esenzioni dall'obbligo di caratterizzazione, poiché queste derrate alimentari sono sempre fabbricate con un metodo di produzione vietato in Svizzera, nello specifico con l'alimentazione forzata.

Capoverso 5

Secondo il testo dell'articolo 36 capoverso 1 lettere j e k, le derrate alimentari non devono essere caratterizzate se – nel caso di derrate alimentari di origine animale – non sono state fabbricate utilizzando uno dei metodi di produzione elencati nell'allegato 2 o – nel caso di derrate alimentari di origine vegetale – nel Paese interessato l'utilizzo di prodotti fitosanitari è vietato in conformità all'appendice 2 dell'ordinanza PIC del 10 novembre 2004[3].

Per facilitare l'attuazione dell'articolo 36 capoverso 1 lettere j e k, conformemente al capoverso 5 il DFI – ad eccezione del magret, del foie gras e del confit di oche e anatre – emette per ordinanza elenchi dei Paesi la cui legislazione vieta i metodi di produzione soggetti all'obbligo di caratterizzazione. Le derrate alimentari provenienti da tali Paesi sono esenti dall'obbligo di caratterizzazione se sono state fabbricate in conformità al diritto di quel Paese.

Art. 39 cpv. 2 frase introduttiva e lett. e

Poiché l'obbligo di indicare il metodo di produzione è un'informazione di grande interesse per i consumatori, le relative informazioni devono essere fornite per scritto anche nel caso della vendita sfusa (cfr. art. 2 cpv. 1 n. 12 ODerr). Ciò conferisce loro la stessa importanza dell'indicazione del Paese di produzione per la carne e il pesce.

[2] Cfr. l'ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA, RS 817.021.23)

[3] RS **814.82**

Art. 95c

Poiché i Paesi vengono aggiunti all'elenco solo su richiesta (v. commento all'art. 36 cpv. 5), all'entrata in vigore dell'ordinanza gli elenchi dei Paesi del DFI non conterrà ancora alcuna voce. È previsto un periodo transitorio di due anni per l'attuazione delle nuove norme, in modo da avere tempo sufficiente per la presentazione delle domande e per gli accertamenti necessari per l'inclusione di un Paese negli elenchi.

Allegato 2

Il nuovo allegato 2 contiene le derrate alimentari soggette al nuovo obbligo di caratterizzazione (colonna 1 della tabella). Esso menziona sia il metodo di produzione che fa scattare l'obbligo di caratterizzazione (colonna 2) sia la formulazione delle indicazioni con cui le derrate alimentari interessate devono essere caratterizzate (colonna 3). In caso di ulteriori obblighi di caratterizzazione, può essere integrato di conseguenza.

Modifica di altri atti normativi

Art. 27c Ordinanza sul vino

L'articolo 27*c* di questa ordinanza (ordinanza del Consiglio federale) fa attualmente riferimento all'ordinanza del DFI sulle bevande (RS 817.022.12). Il rimando a un atto normativo subordinato non è consentito. Di conseguenza, viene sostituito da un rimando indiretto, indicando la norma di delega corrispondente nell'articolo 14 capoverso 1 ODerr.

Art. 27e^{bis} Ordinanza sul vino

Con l'emanazione dell'articolo 27*e*^{bis} l'ordinanza sul vino[4] viene adeguata al nuovo articolo 94 capoverso 2 lettera g punto ii) del regolamento (UE) n. 2021/2117[5]. Le altre modifiche del regolamento (UE) n. 2021/2117 saranno riprese con la revisione dell'ordinanza del DFI sulle bevande (RS 817.022.12). Grazie al rimando indiretto dell'articolo 36 capoversi 3 e 4 ODerr alle corrispondenti norme di delega, le disposizioni sulla caratterizzazione si applicano per analogia ai vini svizzeri.

Vista la domanda in costante crescita da parte dei consumatori di vini innovativi con un titolo alcolometrico inferiore al titolo alcolometrico volumico minimo dei vini ai sensi dell'articolo 69 capoverso 4 dell'ordinanza del DFI sulle bevande, dovrebbe essere possibile produrre tali vini innovativi anche in Svizzera. Lo scopo è ridurre distorsioni della concorrenza tra la Svizzera e l'UE.

Sono necessari ulteriori lavori di ricerca e prove per migliorare la qualità dei prodotti totalmente dealcolizzati. In particolare, è necessario garantire che le caratteristiche distintive dei vini di qualità protetti da una denominazione di origine e dei vini con indicazione geografica tipica possano essere preservate quando il titolo alcolometrico viene completamente rimosso.

Finché gli sviluppi tecnologici non consentiranno di garantire che il vino dealcolizzato mantenga le caratteristiche specifiche di ciascuna regione di coltivazione, è opportuno che in Svizzera, come nell'UE, sia consentita solo una dealcolizzazione parziale per i vini a denominazione di origine e i vini con indicazione geografica tipica.

Art. 27f Ordinanza sul vino

Anche l'articolo 27*f* di questa ordinanza fa attualmente riferimento alla caratterizzazione, alle pratiche e ai trattamenti enologici dell'ordinanza del DFI sulle bevande. Il rimando a un atto normativo subordinato non è consentito. Di conseguenza, viene sostituito da un rimando indiretto, indicando le norme di delega corrispondenti negli articoli 14 capoverso 1 e 36 capoversi 3 e 4 ODerr.

Art. 48c Disposizioni transitorie

Per le modifiche all'ordinanza sul vino è prevista una disposizione transitoria di due anni, conformemente alla disposizione transitoria per le modifiche all'ordinanza del DFI sulle bevande.

Art. 2 lett. b n. 12 Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE)

Secondo il principio «Cassis de Dijon», i prodotti fabbricati e messi in vendita legalmente nell'UE possono essere immessi anche sul mercato svizzero (art. 16*a* cpv. 1 della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio [LOTC; RS 946.51]). Lo scopo è evitare ostacoli al commercio. Tuttavia, il Consiglio federale può decidere per determinati prodotti deroghe al principio «Cassis de Dijon», tenendo conto dell'articolo 4 capoversi 3 e 4 LOTC (art. 16*a* cpv. 2 lett. e LOTC). Le deroghe sono definite dal Consiglio federale nell'ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS 946.513.8).

L'UE non prevede requisiti di caratterizzazione come quelli introdotti dalla modifica dell'ODerr. Tuttavia, le derrate alimentari provenienti dall'UE non saranno esenti dal nuovo obbligo di caratterizzazione. Nell'articolo 2 lettera b numero 12 OIPPE deve quindi essere creata una deroga all'articolo 16*a* capoverso 1 LOTC per «derrate alimentari che non soddisfano gli obblighi di caratterizzazione secondo gli articoli 36 capoverso 1 lettere j e k e 39 capoverso 2 lettera d ODerr».

Le modifiche all'OIPPE entreranno in vigore soltanto quando il periodo transitorio di due anni secondo l'articolo 95*c* per la modifica dell'ODerr sarà scaduto. La cifra IV prevede quindi un'entrata in vigore scaglionata.

---

[4] RS **916.140**

[5] Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, versione della GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262.

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

La creazione e l'aggiornamento dell'elenco dei Paesi comporteranno un onere aggiuntivo per il DFI (USAV). Le risorse necessarie a tale scopo saranno compensate internamente.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Per le autorità cantonali di esecuzione, che sono responsabili del controllo degli obblighi di caratterizzazione previsti dal diritto alimentare, l'onere aggiuntivo è limitato, poiché già oggi devono controllare alcuni obblighi di caratterizzazione. Effettuando un calcolo approssimativo dei dati per tutti i Cantoni, si prevede un onere aggiuntivo di circa 1,5 posti a tempo pieno. Non vi sono ripercussioni su Comuni, centri urbani, agglomerati e regioni di montagna.

La modifica dell'ordinanza sul vino può comportare in seguito un limitato onere aggiuntivo per i Cantoni, in quanto essi definiscono i requisiti per i vini a denominazione di origine controllata (art. 21 cpv. 2 dell'ordinanza sul vino).

6.3 Ripercussioni per l'economia

Gli obblighi di caratterizzazione comportano un certo onere aggiuntivo, in particolare nei settori della ristorazione e del commercio al dettaglio. Grazie al cosiddetto elenco dei Paesi del DFI (cfr. art. 36 cpv. 5) l'onere aggiuntivo dovrebbe essere limitato e viene considerato giustificabile in considerazione del miglioramento delle informazioni per i consumatori.

6.4 Ripercussioni per la società

I requisiti di caratterizzazione forniranno ai consumatori informazioni più trasparenti sui metodi di produzione delle derrate alimentari in questione e sui metodi di produzione del Paese interessato. Ciò consente una decisione d'acquisto più consapevole e porta probabilmente a una sensibilizzazione sul tema della protezione degli animali e dell'ambiente. È anche ipotizzabile che l'obbligo di caratterizzazione possa lanciare un segnale ai Paesi con quote di mercato maggiori.

6.5 Ripercussioni per l'ambiente e altre ripercussioni

Gli obblighi di caratterizzazione servono fondamentalmente a promuovere il benessere degli animali e la protezione dell'ambiente e hanno quindi un impatto positivo sull'ambiente.

7 Aspetti giuridici

7.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

7.1.1 Obblighi internazionali da tenere in considerazione

Gli obblighi internazionali della Svizzera derivano principalmente dall'Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT; RS 0.632.21), dall'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (Accordo TBT; RS 0.632.20), dall'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (Accordo SPS; RS 0.632.20), dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (Accordo di libero scambio; RS 0.632.401) e dall'Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo; RS 0.916.026.81).

Gli accordi contengono disposizioni derogatorie che possono giustificare l'inosservanza degli obblighi di uno Stato membro nell'ambito del diritto commerciale in singoli casi (ad es. la protezione della morale pubblica e la protezione della vita umana e animale o la messa in pericolo della vita umana e animale). Tuttavia, queste devono essere proporzionali e non devono portare a discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra Paesi con le stesse condizioni. Gli accordi contengono inoltre disposizioni in base alle quali gli Stati membri devono astenersi da qualsiasi misura che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'accordo.

7.1.2 Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio

Nell'ambito degli obblighi internazionali della Svizzera si tiene conto anche della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51). Secondo l'articolo 4 LOTC le prescrizioni tecniche devono essere formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. A tale scopo, esse devono essere elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Deroghe a tale principio sono ammissibili soltanto qualora siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti e non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi e sono proporzionate. La questione della discriminazione e della restrizione commerciale dissimulata si pone in particolare se tutti i prodotti importati non conformi alle disposizioni svizzere dovessero essere caratterizzati di conseguenza. Nell'ambito dell'esame della proporzionalità, si deve anche valutare se la misura raggiunge l'obiettivo e se è necessaria per raggiungerlo.

7.1.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Alla luce degli obblighi internazionali della Svizzera, l'obbligo di caratterizzazione è possibile solo per i prodotti realizzati con metodi di produzione chiaramente contrari alla morale pubblica o che mettono palesemente in

pericolo la vita o la salute di persone e animali. Vi è violazione della morale pubblica nel caso di prodotti di origine animale, se durante la produzione vengono violati i principi guida della WOAH. Come indicato al numero 4.1, i principi guida rispondono alle aspettative della società in materia di benessere degli animali e sono ampiamente accettati. Dovrebbero quindi fungere da punto di riferimento per l'obbligo di caratterizzazione.

Per i prodotti vegetali, la giustificazione deve essere la protezione da un pericolo evidente per la salute degli utilizzatori attraverso i prodotti fitosanitari e la protezione dell'ambiente nel Paese di produzione, nonché l'informazione dei consumatori in Svizzera. La Convenzione di Rotterdam, che elenca i prodotti chimici e i prodotti fitosanitari e antiparissitari pericolosi, deve servire da riferimento internazionale per l'obbligo di caratterizzazione (allegato III).

Per raggiungere gli obiettivi di protezione desiderati non esistono opzioni meno restrittive per il commercio rispetto ai requisiti di caratterizzazione proposti. Al contrario, questi rappresentano una misura più blanda rispetto a un eventuale divieto di importazione, che potrebbe anche essere preso in considerazione. Inoltre, non vi è alcuna discriminazione tra Paesi che presentano le stesse condizioni, in quanto il DFI includerà tutti i Paesi che fabbricano prodotti di origine animale e vegetale senza i metodi soggetti a caratterizzazione negli elenchi dei Paesi le cui importazioni sono esenti dall'obbligo di caratterizzazione. Neanche i prodotti provenienti da tutti gli altri Paesi non devono essere caratterizzati se l'importatore può presumere, sulla base delle informazioni contenute nei certificati di consegna, che i prodotti siano stati realizzati senza i metodi soggetti a caratterizzazione. Infine, poiché l'obbligo di caratterizzazione si applica solo a una selezione di prodotti animali e vegetali, non comporta una restrizione dissimulata al commercio mondiale.

La Commissione europea non è del tutto contraria all'introduzione degli obblighi di caratterizzazione, come si evince dalla relazione del 3 giugno 2022[6] sulla conformità al diritto internazionale dell'applicazione delle norme di produzione dell'UE nei settori dell'ambiente e della protezione e del benessere degli animali ai prodotti agricoli e agroalimentari importati. In secondo luogo, la questione della caratterizzazione dei prodotti animali non è ancora esplicitamente disciplinata nell'Accordo agricolo. Inoltre, esistono già obblighi di caratterizzazione per i prodotti agricoli che si discostano dal diritto UE armonizzato (cfr. ordinanza sulle dichiarazioni agricole; RS 916.51), che non hanno ancora incontrato alcuna resistenza da parte della Commissione europea. Si può quindi ipotizzare che si possa raggiungere un consenso con la Commissione europea sui requisiti di caratterizzazione proposti.

7.2 Forma dell'atto

Gli obblighi di caratterizzazione si basano sull'articolo 13 LDerr, secondo il quale il Consiglio federale può, tra le altre cose, prescrivere indicazioni sul metodo di produzione di una derrata alimentare.

7.3 Delega di competenze legislative

Il DFI è autorizzato a tenere un elenco dei Paesi (cfr. art. 36 cpv. 5). A tal fine viene emessa un'ordinanza.

Allegato: Progetto di atto normativo